

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 172 del 2015, proposto da:
T. S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli
avvocati Riccardo Villata, Vito Aurelio Pappalepore e Andreina Degli Esposti, con
domicilio eletto presso lo studio del primo in Bari, via Pizzoli, n. 8;

contro

Comune di Troia, rappresentato e difeso dall'avvocato Ignazio Lagrotta, con
domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Prospero Petroni, n. 15;

per l'annullamento

- del provvedimento del Comune di Troia, prot. n. 0019795 del 2 dicembre 2014,
ricevuto a mezzo fax in pari data, recante il diniego all'adeguamento dell'impianto
ubicato in

- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Troia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2017 la dott.ssa Maria Colagrande;

Uditi per le parti i difensori avv. Vito Aurelio Pappalepore e avv. Ignazio Lagrotta;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società ricorrente è titolare di un esercizio commerciale di distribuzione di carburante che occupa una parte di suolo pubblico in virtù di concessione rilasciata dal Comune di Troia.

Detto impianto fu chiuso con ordinanza sindacale n. 4/2014 per ragioni di sicurezza della viabilità cittadina in quanto non conforme alla normativa sopravvenuta.

In data 6 febbraio 2014 la ricorrente presentava un progetto di adeguamento con contestuale domanda di rinnovo della concessione di occupazione del suolo pubblico.

Tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento esprimevano parere favorevole al progetto di adeguamento e, fra queste, la S.p.a. A. dava il proprio assenso con prescrizioni, volte garantire l'accessibilità del sito per la manutenzione del tronco fognario che si trova sotto l'impianto.

Con il provvedimento impugnato del 2 dicembre 2014, il Comune negava il rinnovo della concessione di suolo pubblico, avendo ritenuto l'impianto incompatibile con le operazioni di manutenzione della condotta delle acque chiare attribuite alla sua competenza.

Con il primo motivo è dedotta l'illegittimità del diniego perché sull'istanza del 6 febbraio 2014 di rinnovo della concessione e di autorizzazione dell'impianto

secondo il progetto di adeguamento allegato sarebbe intervenuto il silenzio assenso nei sessanta giorni successivi.

Con il secondo motivo si censura la mancata comunicazione del preavviso di rigetto che avrebbe permesso alla società istante di produrre osservazioni e documenti.

Con il terzo motivo infine la ricorrente lamenta che il Comune non avrebbe dato rilievo al fatto che l'impianto occupa la stessa posizione da cinquant'anni e che l'A. responsabile della manutenzione della linea fognaria delle acque scure parallela a quella delle acque chiare, ha ritenuto che la presenza del distributore non costituisca un ostacolo alle relative operazioni, essendosi limitato a impartire, a tal fine, delle prescrizioni, formalmente accettate dalla ricorrente.

Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perché la ricorrente non ha impugnato le note del 5 marzo e 8 aprile 2014 con le quali è stata negata l'autorizzazione alla realizzazione di pensiline, spogliatoi e servizi igienici nell'area occupata dall'impianto di distribuzione di carburante.

All'udienza del 21 novembre 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

L'eccezione di inammissibilità è infondata.

Infatti, sull'istanza della ricorrente avente ad oggetto l'autorizzazione all'esercizio - previo adeguamento - dell'impianto e il rinnovo della concessione di occupazione dell'area di sedime, il Comune ha adottato provvedimenti distinti che hanno ad oggetto rispettivamente il diniego di autorizzazione alla realizzazione di alcune opere edilizie e l'impugnato diniego di rinnovo della concessione di occupazione di suolo pubblico in ragione del contestuale parere negativo espresso dall'Ufficio tecnico.

Considerato che il provvedimento che nega il rinnovo della concessione ha una motivazione del tutto indipendente dal provvedimento che non ha autorizzato la realizzazione delle opere edilizie previste nel progetto di adeguamento, non può

escludersi che la ricorrente abbia comunque interesse all'azione di annullamento del primo dei due provvedimenti, perché, ottenuta la concessione, potrebbe presentare un progetto con opere edilizie diverse da quelle interdette.

L'eccezione pertanto deve essere respinta.

Venendo al merito del ricorso deve innanzitutto essere respinto il primo motivo con il quale la ricorrente sostiene l'illegittimità del provvedimento impugnato perché l'intervento di adeguamento sarebbe stato assentito tacitamente per decorso del termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza previsto dall'art. 1 del decreto legislativo n. 32 del 11 febbraio 1998.

Nelle note del 14 marzo e del 9 maggio 2014, con cui la ricorrente ha riscontrato le richieste d'integrazione documentale formulate dal Comune nelle comunicazioni del 5 marzo e del 4 aprile 2014, l'interessata riproponeva il progetto originario contestando il giudizio espresso dal Comune con le predette richieste, di difformità delle opere edilizie indicate nel progetto di adeguamento.

Non avendo però la società impugnato le note comunali del 5 marzo 2014 e del 4 aprile 2014, contenenti il diniego di autorizzazione alla realizzazione delle opere edilizie indicate nel progetto di adeguamento, deve escludersi sia intervenuto il silenzio assenso che la stessa giurisprudenza citata dalla ricorrente subordina alla conformità dell'intervento proposto agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi del citato art. 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

Quanto alla concessione di occupazione del suolo pubblico è la stessa natura del provvedimento richiesto che esclude la formazione del silenzio assenso, venendo in rilievo un atto di disposizione di un bene pubblico previa valutazione di interessi pubblici del tutto prevalenti sulle esigenze di semplificazione insite nella generalizzazione del silenzio assenso ad opera della legge 14 maggio 2005, n. 80 (TAR Puglia, sezione seconda, 28 marzo 2017, n. 305).

È invece fondata la critica di carente istruttoria.

Occorre premettere che la chiusura dell'impianto, così come il procedimento di autorizzazione previo adeguamento, si imposero rispettivamente per ragioni di sicurezza della viabilità e per rendere detto impianto conforme al regolamento regionale 10 gennaio 2006 n. 2, che impone il rispetto di determinate distanze delle opere dal sedime stradale e la dotazione di determinati servizi.

Il diniego gravato non contiene valutazioni riguardanti tali profili, ma pone a suo fondamento l'interferenza fra le opere di manutenzione della linea sotterranea delle acque chiare, di competenza del Comune, con la manutenzione della parallela linea delle acque nere, di competenza della S.p.a. A., evidenziando che i cavedi fognari sono obsoleti e non garantiscono il deflusso regolare in occasione delle intense, frequenti precipitazioni meteoriche.

La motivazione appare tuttavia lacunosa perché, a fronte del parere positivo della S.p.a. A. che, rilevata la situazione dei luoghi, ha dettato prescrizioni per evitare interferenze fra le opere di manutenzione e la presenza dei serbatoi di carburante sotto il sedime stradale, non spiega perché la manutenzione della linea delle acque bianche, che si trova alla stessa profondità di quella delle acque nere, sarebbe impossibile, o a tal punto difficoltosa, da non tollerare in via assoluta, esclusa ogni misura conformativa, la presenza dei serbatoi ivi esistenti da decenni.

Il tecnicismo delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Contributo unificato rifiuto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppina Adamo, Presidente

Flavia Riso, Referendario

Maria Colagrande, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Maria Colagrande

IL PRESIDENTE
Giuseppina Adamo

IL SEGRETARIO